

Pubblicato il 08/03/2017

N. 03226/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 04751/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4751 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Antonio Sagliocco, Carmela Gionti, Raffaele Fauci, Giuseppe Vitale, Alida De Riggi, Cinzia Sebastiano, Antonia Grande, Barbara Cesaro, Carmine Colella, Federica Soldaini, Daniela De Pascale, Sara Fuoco, Alessandra Fusco, Raffaella De Martino, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta C.F. MRTPQL64M14B362R, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

del Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016, nella parte in cui all'art. 3, stabilisce che "1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purchè riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda"; se e per quanto non consente ai docenti abilitati sulla classe di concorso A071, oggi confluita nella nuova classe di concorso A-37, di partecipare al concorso per la classe di concorso A-60 (ex A033);

2) nonché dell' art. 4, comma 3, del medesimo DDG n. 106/2016, che stabilisce: "... I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione.";

- 3) del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 - Serie generale, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nella parte in cui dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37, nonché nella parte in cui non dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033, nella nuova classe di concorso A-60;
- 4) della Tabella A, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", nella parte in cui dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37, nonché nella parte in cui non dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033, nella nuova classe di concorso A-60;
- 5) del Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità", nella

parte in cui detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37;

6) dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, nella parte in cui detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37;

7) di ogni altro atto premesso, connesso e/ o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono manifestamente infondati, e pertanto, anche ai fini dell'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che si sono utilmente collocati nella classe di concorso nella quale i ricorrenti aspirano ad essere inclusi mediante la partecipazione al concorso;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., occorre disporre l'integrazione del contraddittorio

nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria

della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 26 aprile 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**